



Spettabile

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

PEC: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Spettabile

**Ministero della Cultura**

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Servizio V – Tutela del Paesaggio

[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

VGC/AMU/MR

**OGGETTO: [Id\_VIP 6164]** Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativo al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Chelbi" della potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e di Marsala (TP), costituito da 7 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche.

Proponente **VGE 03 S.r.l.** – Società appartenente al Gruppo A2A.

La società VGE 03 a r.l., con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4, 20122 Milano (di seguito anche la "Società"), in riferimento al procedimento in oggetto specificato,

**premessato che**

- in data 01/06/2021, la Società, con nota prot. 0004VGE321LB del 31/05/2021, ha presentato istanza al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito "MASE"), acquisita dal Ministero con prot. n. 60743 del 07/06/2021, per l'avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, per il progetto in epigrafe richiamato (di seguito anche "Parco Eolico Chelbi") e il MASE, con nota prot. n. 69170 del 25/06/2021, ha comunicato alla Società la procedibilità dell'istanza;
- per quel che qui rileva, nell'ambito del procedimento di VIA, il Ministero della Cultura (di seguito "MIC") ha formulato una prima richiesta di integrazioni, con nota prot. n. 27083-P del 06/08/2021, volta ad acquisire maggiori informazioni in relazione agli impatti cumulativi del progetto con altre iniziative rinnovabili e, in particolare, elaborati dove *"siano rappresentati cartograficamente tutti gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione"*, nonché foto-inserimenti aggiuntivi finalizzati ai fini della valutazione degli impatti cumulativi; la Società ha riscontrato tale richiesta in data 10/11/2021 con la trasmissione degli elaborati CH-AP16.A - Immagine progetti da FER nell'area vasta, CH-AP16.B - Impatti cumulativi e fotosimulazioni, CH-AP21 - Relazione paesaggistica, CH-AP29.A - Rendering e foto inserimenti, CH-AP42 - Rappresentazione dello stato dei luoghi post operam da siti specifici;

**VGE 03 S.r.l.**

Sede legale:  
Corso di Porta Vittoria, 4 • 20122 Milano  
Tel. +39 0464 625100  
Fax +39 0464 625101  
PEC [vge03.arn@pec.a2a.eu](mailto:vge03.arn@pec.a2a.eu)

Capitale Sociale: 10.000,00 i.v. socio unico  
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro  
Imprese di Milano 04805610237  
R.E.A. Milano n. 2654024  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.



- con nota prot. n. 11163 del 02/08/2021 (allegato 1), la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha comunicato che le aree di progetto non risultano sottoposte a tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004;
- con Parere n. 370 del 20/12/2022 (allegato 2), notificato alla scrivente in seguito ad accesso agli atti in data 07/03/2023, la Commissione Tecnica VIA ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
- il parere della Commissione Tecnica VIA, tra le altre cose, dà atto della coerenza del progetto con le indicazioni fornite dall'Allegato 4 alle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010 in materia di inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio e dal D. Pres. Reg. Siciliana del 10/10/2017 relativamente alle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- il parere della Commissione Tecnica VIA poi conferma che la Società ha correttamente individuato i progetti da considerare nella valutazione degli impatti cumulativi; più specificamente, in considerazione della numerosità dei parchi eolici esistenti, autorizzati o in corso di valutazione nell'area circostante a quella di progetto (ne sono menzionati cinque), il parere riporta l'esito delle verifiche effettuate dalla medesima Commissione circa l'ubicazione degli aerogeneratori dei progetti sottoposti alla sua valutazione e le distanze effettive tra questi e quelli progettati da VGE 03; a questo proposito, rileva innanzitutto che nella documentazione predisposta dal proponente "*vengono valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti o approvati o in corso di valutazione ambientale di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*"; poiché solo "*per l'aerogeneratore CH07 il Proponente non ha valutato l'impatto cumulativo rispetto all'aerogeneratore di un altro ID antecedente, dal quale dista soli 120 m*", la Commissione subordina il proprio parere favorevole all'esclusione dell'aerogeneratore n. CH07;
- infine, con nota prot. n. 2173 del 23/02/2023 (allegato 3), la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha espresso parere negativo sul progetto sulla base delle seguenti considerazioni:
  - o il progetto si collocherebbe in area contermini ad insediamenti preistorici, greci classici, ellenistico-romani e medievali;
  - o il progetto sarebbe suscettibile di stravolgere l'esistente "articolato e complesso paesaggio agrario" dove tuttavia – ne dà altresì atto lo stesso parere – insisterebbero già numerosi impianti eolici e fotovoltaici progettati e/o realizzati che creerebbero problematiche di "affollamento", "concentramento" e "risistemazione del territorio legate alla attuazione degli stessi con le opere di viabilità e connessioni";
  - o il progetto determinerebbe disturbo visivo all'area delle "Sciare" sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 134, d. lgs. 42/2004.

#### CONSIDERATO CHE

- il presunto affollamento aggiuntivo determinato dal progetto di VGE 03 non determinerebbe alcuna necessità di radicale risistemazione del territorio in ragione delle opere di viabilità e connessioni necessarie per la sua realizzazione posto che, come già evidenziato nello SIA, dette opere hanno entità contenuta e le aree occupate temporaneamente per la costruzione saranno restituite all'ambiente come ante operam;
- come la stessa Soprintendenza afferma nella propria nota del 23/02/2023, l'impatto del progetto sul paesaggio deve essere valutato, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, secondo le indicazioni di cui al D.M. 10/09/2010 ed in particolare nelle *aree contermini a quelle di progetto*;
- come noto, per effetto delle modifiche recentemente apportate dal D.L. 13/2023 all'art. 30, D.L. 77/2021, all'art. 20, comma 8, d. lgs. 199/2021 ed all'art. 12, d. lgs. 387/2003 e della previsione contenuta nell'art. 47, comma 2, dello stesso D.L. 13/2013, il Ministero della Cultura è tenuto ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela ed è abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle Linee Guida approvate con D.M. 10/09/2010 incompatibile con tale principio e, in particolare, con l'art. 12, comma 3-bis, d. lgs. 387/2003 che oggi stabilisce: "*Il Ministero della cultura partecipa al procedimento*



*unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale".*

- Anche trascurando le più recenti evoluzioni normative, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, se un impianto alimentato a fonti rinnovabili è progettato in un'area priva di vincoli archeologici o paesaggistici, il parere negativo della Soprintendenza non può ritenersi vincolante per l'Autorità competente e, pertanto, non è ostativo al rilascio della VIA e dell'autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. 387/2003 (tra molte, v. TAR Basilicata 01/06/2021, n. 411, secondo cui la valutazione formulata dalla Soprintendenza circa la compatibilità dell'impianto in questione con i suindicati valori archeologici e/o paesaggistici, se negativa, può essere disattesa dal provvedimento conclusivo del procedimento con adeguata e congrua motivazione).
- Ad ogni buon conto, le motivazioni del parere negativo devono essere particolarmente stringenti, non potendo quindi ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica ovvero l'oggettività della intrusione visiva determinata dal progetto rispetto al paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile (Consiglio di Stato, 09/09/2014, n. 4566); in definitiva, occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nella realizzazione del progetto, non solo quello paesaggistico ma anche, e soprattutto, quello al raggiungimento della neutralità climatica in accordo con gli impegni assunti a livello eurounitario.
- Nello specifico, la giurisprudenza ha ritenuto viziato da difetto di motivazione e di istruttoria il provvedimento di diniego giustificato solo in ragione di un generico cd. "effetto selva" asseritamente derivante dalla mera presenza di numerosi altri aerogeneratori nella medesima area di progetto, non soggetta a tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004, o della prossimità a due recettori sensibili rappresentati da siti di interesse archeologico (Consiglio di Stato 06/12/2022, n. 10664).
- Infine, con specifico riferimento all'area delle Sciare tutelata ai sensi dell'art. 134, d. lgs. 42/2004, comunque distante oltre 1,5 km dall'area di progetto, il richiamo all'art. 152, d. lgs. 42/2004 non appare pertinente dal momento che la norma prevede rigide condizioni di applicazione in relazione ad aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136, d. lgs. 42/2004 (ed il TAR Basilicata 07/06/2014, n. 367 ha, peraltro, ritenuto ineludibile la formulazione delle prescrizioni necessarie a superare le interferenze riscontrate).

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto conclusivamente che il parere della Soprintendenza non costituisca dissenso qualificato ai sensi dell'art. 14, legge 241/1990, non essendo stato opportunamente corredato della prescrizione delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso né comunque adeguatamente motivato, la Società VGE 03 rispettosamente rappresenta a Codesti Spettabili Ministeri che, alla luce delle previsioni di legge sopravvenute e della giurisprudenza consolidatasi in materia, il parere negativo della Soprintendenza deve essere disatteso ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico  
Marco Ronchi

*Allegati c.s.*



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Soprintendenza per i Beni  
Culturali e Ambientali  
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani  
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423  
e-mail: [sopritp@regione.sicilia.it](mailto:sopritp@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp)  
Posta certificata della Soprintendenza:  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

**Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici**  
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,  
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**  
Tel. 0923 – 808218 / 808221  
e-mail: [sopritp.uo2@regione.sicilia.it](mailto:sopritp.uo2@regione.sicilia.it)

Trapani, **002173** del **23 FEB. 2023**  
Prof. n.  
Allegati n. :  
Posizione PP.UU. XII, 3491 (citare nella risposta)

Rif. Nota: Prot. n. del

**OGGETTO: [ID\_VIP 6164] MAZARA DEL VALLO – MARSALA (TP) – Località CHELBI – Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto eolico composto da 07 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo di opere civili ed elettriche da realizzarsi nel territorio comunale di Mazara del Vallo e Marsala (TP), denominato "Parco eolico Chelbi".**

**Ditta: Società VGE 03 S.r.l. con sede legale in 38068 Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1 (Gruppo Volta Green Energy).**

Vedi ubicazione delle opere in Piano Particolare di Esproprio di progetto: CH-CE07.  
Mazara del Vallo: fogli catastali nn. 13, 14, 15, 16, 17, 4, 1, 2.  
Marsala: fogli catastali nn. 182, 165, 189.

Al **Al Ministero della Cultura**  
- Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
- SERVIZIO V – Tutela del Paesaggio  
Via San Michele 22  
00153 **ROMA**

pec: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

E, p.c. Alla **Società VGE 03 S.r.l.**  
Piazza Manifattura n. 1  
38068 **ROVERETO (TN)**

pec: [vge03@legalmail.it](mailto:vge03@legalmail.it)

In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura prot. n. 3767 (Ns prot. n. 12431 del 03.10.2022), relativa all'oggetto;

**VISTA** la documentazione, con aggiornamenti, consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 07 aerogeneratori della potenza totale di 42 MW; essi sono alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale in altezza di m 200,00;

**VISTO** il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

**VISTO** il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

**VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017 e del Comune di Marsala in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017 e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06. 2017;

**VISTI** gli artt.142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

**VISTA** la relazione archeologica di quest'Ufficio del 20.07.2021, che evidenzia: *le opere indicate in oggetto non interessano aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato, come, peraltro, evidenziato anche nella VI Arch CHAP22 elaborata dalla Società in questione. Si considera che gli aerogeneratori distano dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta*

(Salemi), ambedue Beni Demaniali di grande valenza archeologica, da 7,5 a 11 km ca., e si segnala anche la vicinanza principalmente degli aerogeneratori CH01, CH02, CH03, CH04 agli insediamenti ellenistico-romani e medievali, dislocati nei pressi della SP 62, verso la località di Ciavolo e di Digerbato, della Carta Archeologica del PP suddetto: siti nn. 87, 100, 66, 10, 21, 20, 70 (da Ovest), nonché la vicinanza di CH07 al sito n. 111 di Granozzi, periodo greco-classico/epoca romana-imperiale;

**VISTA** la comunicazione di questa Amministrazione, prot. n. 11163 del 02.08.202, che evidenziava le criticità generali dell'inserimento del progetto in un'area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ma comunque ancora permeata da connotati agrari, caratterizzati anche dalla presenza di bacini idrografici;

**ESAMINATI** gli elaborati dell'effetto cumulo, che non sembrano contemplare tutte le presenze di impianti eolici e fotovoltaici ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti, prossime e limitrofe (CH-AP16.A);

**RILEVATO** che il presente Parco eolico esaminato, piuttosto consistente, si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle immediate/prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentrazione di turbine di considerevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le varie Contrade ad Ovest del Torrente Judeo e ad Est del Fosso Piraneo, verrebbe ad essere totalmente impegnato da strutture ed installazioni riferibili ad impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto e risistemazione del territorio legate alla attuazione degli stessi con le opere di viabilità e connessioni;

**RILEVATO** che l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 12/15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono diffusi insediamenti archeologici sopra specificati e numerosi Beni Storici/Isolati, tavv. 8.5 e 8.6 del PP succitato, quali, ad Est, Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66\_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area, e, a Ovest e Sud-Ovest, Baglio Manzo-Lazzara, n. 541\_03, Casale Nuovo, Casale Vecchio, Baglio Catalano, Casa Rocca, Masseria Vecchia, Baglio rurale, Case Chelbi, tavv. 8.5 e 8.6, nn. 4003, 4002, 4068, 4117, 4119, 4066, 4067\_02, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; inoltre la torre CH06 interessa un tratto della Trazzera Regia Mazara-Marsala;

**RITENUTO** necessario valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.9.2010, nell'area contermine a quella di progetto, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con beni culturali e paesaggistici;

**CONSIDERATO** che la posizione geografica, dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, costituita da una vasta distesa tra i fiumi Iudeo, Piraneo e Agezio, si trova in prossimità dell'area di Livello di Tutela 2 - NdA, Paesaggio Locale 6, art. 26 "Sciare", con conseguente eccessiva percezione visiva derivante dalla collocazione delle previste torri eoliche, con particolare riguardo delle turbine nn. 1, 2 e 3 distanti da km 1,5 a 2,5 dall'area vincolata;

quest'Ufficio manifesta le inevitabili perplessità per problematiche relative all'affollamento/concentramento e la quasi sovrapposizione con altri impianti nei medesimi luoghi, come può notarsi dagli elaborati a disposizione, dai quali si desume la saturazione dei territori contermini ai luoghi di intervento, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, determinato da siffatti parchi di energia alternativa di diversa estensione, in luoghi caratterizzati da diffusi elementi storico-testimoniali ed in vista dal Paesaggio delle "Sciare" sottoposto a Livello di Tutela 2 ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione dei 7 aerogeneratori di progetto andrebbe a determinare disturbo visivo all'area vincolata delle "Sciare", nonché un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri dei territori agricoli, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti con le opere derivanti.

Il Soprintendente  
(Arch. Girolama Fontana)

14.02. 2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mamma	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:		stanza		piano		tel.	

Orario e giorni ricevimento Lunedì 10,00 - 13,00 e Mercoledì 15,30 - 17,30



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Soprintendenza per i Beni  
Culturali e Ambientali  
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani  
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423  
e-mail: [sopritp@regione.sicilia.it](mailto:sopritp@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp)  
Posta certificata della Soprintendenza:  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

**Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici**  
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,  
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**  
Tel. 0923 – 808218 / 808221  
e-mail: [sopritp.uo2@regione.sicilia.it](mailto:sopritp.uo2@regione.sicilia.it)

Trapani, **002173** del **23 FEB. 2023**  
Prof. n.  
Allegati n. :  
Posizione PP.UU. XII, 3491 (citare nella risposta)

Rif. Nota: Prot. n. del

**OGGETTO: [ID\_VIP 6164] MAZARA DEL VALLO – MARSALA (TP) – Località CHELBI – Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto eolico composto da 07 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo di opere civili ed elettriche da realizzarsi nel territorio comunale di Mazara del Vallo e Marsala (TP), denominato "Parco eolico Chelbi".**

**Ditta: Società VGE 03 S.r.l. con sede legale in 38068 Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1 (Gruppo Volta Green Energy).**

Vedi ubicazione delle opere in Piano Particolare di Esproprio di progetto: CH-CE07.  
Mazara del Vallo: fogli catastali nn. 13, 14, 15, 16, 17, 4, 1, 2.  
Marsala: fogli catastali nn. 182, 165, 189.

Al **Al Ministero della Cultura**  
- Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
- SERVIZIO V – Tutela del Paesaggio  
Via San Michele 22  
00153 **ROMA**

pec: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

E, p.c. Alla **Società VGE 03 S.r.l.**  
Piazza Manifattura n. 1  
38068 **ROVERETO (TN)**

pec: [vge03@legalmail.it](mailto:vge03@legalmail.it)

In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura prot. n. 3767 (Ns prot. n. 12431 del 03.10.2022), relativa all'oggetto;

**VISTA** la documentazione, con aggiornamenti, consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 07 aerogeneratori della potenza totale di 42 MW; essi sono alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale in altezza di m 200,00;

**VISTO** il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

**VISTO** il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

**VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017 e del Comune di Marsala in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017 e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06. 2017;

**VISTI** gli artt.142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

**VISTA** la relazione archeologica di quest'Ufficio del 20.07.2021, che evidenzia: *le opere indicate in oggetto non interessano aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato, come, peraltro, evidenziato anche nella VI Arch CHAP22 elaborata dalla Società in questione. Si considera che gli aerogeneratori distano dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta*

(Salemi), ambedue Beni Demaniali di grande valenza archeologica, da 7,5 a 11 km ca., e si segnala anche la vicinanza principalmente degli aerogeneratori CH01, CH02, CH03, CH04 agli insediamenti ellenistico-romani e medievali, dislocati nei pressi della SP 62, verso la località di Ciavolo e di Digerbato, della Carta Archeologica del PP suddetto: siti nn. 87, 100, 66, 10, 21, 20, 70 (da Ovest), nonché la vicinanza di CH07 al sito n. 111 di Granozzi, periodo greco-classico/epoca romana-imperiale;

**VISTA** la comunicazione di questa Amministrazione, prot. n. 11163 del 02.08.202, che evidenziava le criticità generali dell'inserimento del progetto in un'area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ma comunque ancora permeata da connotati agrari, caratterizzati anche dalla presenza di bacini idrografici;

**ESAMINATI** gli elaborati dell'effetto cumulo, che non sembrano contemplare tutte le presenze di impianti eolici e fotovoltaici ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti, prossime e limitrofe (CH-AP16.A);

**RILEVATO** che il presente Parco eolico esaminato, piuttosto consistente, si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle immediate/prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentrazione di turbine di considerevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le varie Contrade ad Ovest del Torrente Judeo e ad Est del Fosso Piraneo, verrebbe ad essere totalmente impegnato da strutture ed installazioni riferibili ad impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto e risistemazione del territorio legate alla attuazione degli stessi con le opere di viabilità e connessioni;

**RILEVATO** che l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 12/15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono diffusi insediamenti archeologici sopra specificati e numerosi Beni Storici/Isolati, tavv. 8.5 e 8.6 del PP succitato, quali, ad Est, Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66\_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area, e, a Ovest e Sud-Ovest, Baglio Manzo-Lazzara, n. 541\_03, Casale Nuovo, Casale Vecchio, Baglio Catalano, Casa Rocca, Masseria Vecchia, Baglio rurale, Case Chelbi, tavv. 8.5 e 8.6, nn. 4003, 4002, 4068, 4117, 4119, 4066, 4067\_02, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; inoltre la torre CH06 interessa un tratto della Trazzera Regia Mazara-Marsala;

**RITENUTO** necessario valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.9.2010, nell'area contermine a quella di progetto, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con beni culturali e paesaggistici;

**CONSIDERATO** che la posizione geografica, dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, costituita da una vasta distesa tra i fiumi Iudeo, Piraneo e Agezio, si trova in prossimità dell'area di Livello di Tutela 2 - NdA, Paesaggio Locale 6, art. 26 "Sciare", con conseguente eccessiva percezione visiva derivante dalla collocazione delle previste torri eoliche, con particolare riguardo delle turbine nn. 1, 2 e 3 distanti da km 1,5 a 2,5 dall'area vincolata;

quest'Ufficio manifesta le inevitabili perplessità per problematiche relative all'affollamento/concentramento e la quasi sovrapposizione con altri impianti nei medesimi luoghi, come può notarsi dagli elaborati a disposizione, dai quali si desume la saturazione dei territori contermini ai luoghi di intervento, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, determinato da siffatti parchi di energia alternativa di diversa estensione, in luoghi caratterizzati da diffusi elementi storico-testimoniali ed in vista dal Paesaggio delle "Sciare" sottoposto a Livello di Tutela 2 ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione dei 7 aerogeneratori di progetto andrebbe a determinare disturbo visivo all'area vincolata delle "Sciare", nonché un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri dei territori agricoli, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti con le opere derivanti.

Il Soprintendente  
(Arch. Girolama Fontana)

14.02. 2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mamma	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:		stanza		piano		tel.	

Orario e giorni ricevimento Lunedì 10,00 - 13,00 e Mercoledì 15,30 - 17,30



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Soprintendenza per i Beni  
Culturali e Ambientali  
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani  
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423  
e-mail: [sopritp@regione.sicilia.it](mailto:sopritp@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp)  
Posta certificata della Soprintendenza:  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

**Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici**  
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,  
Paesaggistici e Demotnoantropologici**  
Tel. 0923 – 808218 / 808221  
e-mail: [sopritp.uo2@regione.sicilia.it](mailto:sopritp.uo2@regione.sicilia.it)

Trapani, **002173** del **23 FEB. 2023**  
Prof. n.  
Allegati n. :  
Posizione PP.UU. XII, 3491 (citare nella risposta)

Rif. Nota: Prot. n. del

**OGGETTO: [ID\_VIP 6164] MAZARA DEL VALLO – MARSALA (TP) – Località CHELBI – Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto eolico composto da 07 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo di opere civili ed elettriche da realizzarsi nel territorio comunale di Mazara del Vallo e Marsala (TP), denominato "Parco eolico Chelbi".**

**Ditta: Società VGE 03 S.r.l. con sede legale in 38068 Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1 (Gruppo Volta Green Energy).**

Vedi ubicazione delle opere in Piano Particolare di Esproprio di progetto: CH-CE07.  
Mazara del Vallo: fogli catastali nn. 13, 14, 15, 16, 17, 4, 1, 2.  
Marsala: fogli catastali nn. 182, 165, 189.

Al **Al Ministero della Cultura**  
- Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
- SERVIZIO V – Tutela del Paesaggio  
Via San Michele 22  
00153 **ROMA**

pec: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

E, p.c. Alla **Società VGE 03 S.r.l.**  
Piazza Manifattura n. 1  
38068 **ROVERETO (TN)**

pec: [vge03@legalmail.it](mailto:vge03@legalmail.it)

In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura prot. n. 3767 (Ns prot. n. 12431 del 03.10.2022), relativa all'oggetto;

**VISTA** la documentazione, con aggiornamenti, consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 07 aerogeneratori della potenza totale di 42 MW; essi sono alti al mozzo m 115,00 con raggio del rotore di m 85,00, per un totale in altezza di m 200,00;

**VISTO** il D.M. 10.09. 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

**VISTO** il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

**VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017 e del Comune di Marsala in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017 e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala in data 27.06. 2017;

**VISTI** gli artt.142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

**VISTA** la relazione archeologica di quest'Ufficio del 20.07.2021, che evidenzia: *le opere indicate in oggetto non interessano aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato, come, peraltro, evidenziato anche nella VI Arch CHAP22 elaborata dalla Società in questione. Si considera che gli aerogeneratori distano dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e dall'insediamento preistorico di Mokarta*



(Salemi), ambedue Beni Demaniali di grande valenza archeologica, da 7,5 a 11 km ca., e si segnala anche la vicinanza principalmente degli aerogeneratori CH01, CH02, CH03, CH04 agli insediamenti ellenistico-romani e medievali, dislocati nei pressi della SP 62, verso la località di Ciavolo e di Digerbato, della Carta Archeologica del PP suddetto: siti nn. 87, 100, 66, 10, 21, 20, 70 (da Ovest), nonché la vicinanza di CH07 al sito n. 111 di Granozzi, periodo greco-classico/epoca romana-imperiale;

**VISTA** la comunicazione di questa Amministrazione, prot. n. 11163 del 02.08.202, che evidenziava le criticità generali dell'inserimento del progetto in un'area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ma comunque ancora permeata da connotati agrari, caratterizzati anche dalla presenza di bacini idrografici;

**ESAMINATI** gli elaborati dell'effetto cumulo, che non sembrano contemplare tutte le presenze di impianti eolici e fotovoltaici ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti, prossime e limitrofe (CH-AP16.A);

**RILEVATO** che il presente Parco eolico esaminato, piuttosto consistente, si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle immediate/prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentrazione di turbine di considerevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le varie Contrade ad Ovest del Torrente Judeo e ad Est del Fosso Piraneo, verrebbe ad essere totalmente impegnato da strutture ed installazioni riferibili ad impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto e risistemazione del territorio legate alla attuazione degli stessi con le opere di viabilità e connessioni;

**RILEVATO** che l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 12/15, compresa tra il Torrente Iudeo e il Fosso Piraneo e a Sud della Fiumara Agezio, ove insistono diffusi insediamenti archeologici sopra specificati e numerosi Beni Storici/Isolati, tavv. 8.5 e 8.6 del PP succitato, quali, ad Est, Baglio Iudeo Maggiore, Baglio Iencu, Baglio La Carcia, nn. 63, 65, 66\_03 insieme con pozzi e abbeveratoi sparsi nell'area, e, a Ovest e Sud-Ovest, Baglio Manzo-Lazzara, n. 541\_03, Casale Nuovo, Casale Vecchio, Baglio Catalano, Casa Rocca, Masseria Vecchia, Baglio rurale, Case Chelbi, tavv. 8.5 e 8.6, nn. 4003, 4002, 4068, 4117, 4119, 4066, 4067\_02, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; inoltre la torre CH06 interessa un tratto della Trazzera Regia Mazara-Marsala;

**RITENUTO** necessario valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.9.2010, nell'area contermine a quella di progetto, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con beni culturali e paesaggistici;

**CONSIDERATO** che la posizione geografica, dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico, costituita da una vasta distesa tra i fiumi Iudeo, Piraneo e Agezio, si trova in prossimità dell'area di Livello di Tutela 2 - NdA, Paesaggio Locale 6, art. 26 "Sciare", con conseguente eccessiva percezione visiva derivante dalla collocazione delle previste torri eoliche, con particolare riguardo delle turbine nn. 1, 2 e 3 distanti da km 1,5 a 2,5 dall'area vincolata;

quest'Ufficio manifesta le inevitabili perplessità per problematiche relative all'affollamento/concentramento e la quasi sovrapposizione con altri impianti nei medesimi luoghi, come può notarsi dagli elaborati a disposizione, dai quali si desume la saturazione dei territori contermini ai luoghi di intervento, dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, determinato da siffatti parchi di energia alternativa di diversa estensione, in luoghi caratterizzati da diffusi elementi storico-testimoniali ed in vista dal Paesaggio delle "Sciare" sottoposto a Livello di Tutela 2 ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004, valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione dei 7 aerogeneratori di progetto andrebbe a determinare disturbo visivo all'area vincolata delle "Sciare", nonché un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, contribuendo allo stravolgimento dei caratteri dei territori agricoli, della leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale e della inesorabile contrazione di "spazi" territoriali liberi da impianti con le opere derivanti.

Il Soprintendente  
(Arch. Girolama Fontana)

14.02. 2023 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mamma	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:		stanza		piano		tel.	
Orario e giorni ricevimento		Lunedì 10,00 - 13,00 e Mercoledì 15,30 - 17,30							